

DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE N.158 DEL 17 MAGGIO 2016

OGGETTO: Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane del personale non dirigente anno 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il D.M. Del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale dell'Ente Camerale;

Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente.

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 10 febbraio 2016 con la quale è stato approvato il "Piano delle Performance per gli anni 2016/2018";

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 19 del 10 febbraio 2016 con la quale è stato approvato il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2016/2018";

Visto il preventivo economico per l'anno 2016, approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 26 del 21 dicembre 2015;

Visto la delibera di Giunta n.6 del 15/1/2016 con la quale è stato approvato il budget direzionale anno 2016;

Considerato che, in conformità con il CCNL del 22.01.2004 per avviare la trattativa per la definizione dei criteri per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse e la produttività per l'anno 2016 è necessario procedere alla relativa costituzione, tenendo conto che lo stesso si articola in risorse stabili (art. 31, comma 2) e risorse decentrate variabili (art. 31, comma 3);

Considerato che la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro;

Considerato, altresì, che la costituzione del fondo, in quanto atto gestionale, è di competenza del Dirigente di vertice dell'Ente;

Visti gli artt. 15, 16 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni e delle Autonomie Locali quadriennio normativo 1998 - 2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 1/4/1999 che regolano la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ed il relativo utilizzo;

Visto altresì l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni e delle Autonomie locali relativo al biennio economico 2000-2001, sottoscritto in data 5/10/2001;

Visto l'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali quadriennio normativo 2002 - 2005, biennio economico 2002 - 2003, sottoscritto in data 22.1.2004, ove si stabilisce che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dagli Enti e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente, e che la quantificazione delle risorse decentrate viene effettuata secondo le modalità previste al comma 2 e seguenti del citato art. 31;

Preso atto che le risorse da destinare all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono, nel contratto di cui al punto precedente, suddivise in "stabili" aventi carattere di stabilità e continuità, definite in un unico importo che resta confermato con le medesime caratteristiche anche per gli anni successivi, con le integrazioni e le modifiche eventualmente derivanti dalle disposizioni contrattuali e di legge, ed in parte da "variabili", quantificate annualmente, aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione della disciplina dettagliatamente riportata al comma 3 del medesimo art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004;

Visto l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/1/2004 che disciplina i tempi e le procedure per la stipulazione dei CCDI;

Visti i successivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigenziale del comparto Regioni e delle Autonomie Locali, stipulati il 9.5.2006 (art. 4), l'11.4.2008 (artt. 6 e 8) e 31.7.2009 (artt. 2 e 4), che hanno stabilito le modalità di incremento delle risorse decentrate;

Visto l'art. 4 - comma 4 del CCNL 5.10.2001 che prevede l'integrazione delle risorse di cui all'art. 15 - lettera d) del CCNL 1.4.1999 con gli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/97;

Preso atto che, per effetto della sottoscrizione del contratto per il biennio economico 2004/2005, le risorse stabili vengono definitivamente determinate nell'importo al 31.12.2005, attribuendo solo all'applicazione delle norme contrattuali sopravvenienti la possibilità di incremento della stessa tipologia di risorse;

Visto che l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78 del 31 maggio 2010, come convertito in legge n. 122/2010, per effetto del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed era comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visti, altresì, l'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 4.9.2013 n. 122 e l'articolo 1 comma 456 della L. 147/2013, che hanno prorogato al 31 dicembre 2014 le disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 2bis del D.L. 78/2010;

Visto l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), secondo il quale "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.";

Visto che in data 23 febbraio 2016, il responsabile dell'ufficio "Ciclo delle Performance", ha rinviato il fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2015, con i dati certi al 31.12.2015 e in complessivi Euro **1.197.329,97**, di cui Euro 655.350,69 per risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 ed Euro 541.979,28 per risorse aventi il carattere della eventualità e variabilità ai sensi del 3° comma del citato art. 31.

Accertato, in particolare, che l'importo delle risorse stabili di cui al presente provvedimento rispetta il limite stabilito dalla succitata disposizione recata dall'art. 1, comma 236, della legge 208/2015, e che lo stesso sarà ridotto, sempre in applicazione della norma testè citata, al verificarsi, durante il corrente anno 2016, della eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo comunque conto del personale assumibile;

Preso atto, quindi, che per effetto della formulazione della norma, praticamente identica alla precedente, dovrebbero trovare applicazione le medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Corte dei Conti, in particolare la metodologia da applicare per la riduzione proporzionale delle somme iscritte nel Fondo in conseguenza della diminuzione del personale in servizio, con l'unica variante che tra il personale in servizio, ai fini della riduzione proporzionale, si deve tenere conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, nonché l'applicazione al Fondo per le risorse decentrate della riduzione "permanente" ai sensi dell'art. 1 - comma 456 - della Legge di stabilità

2015 nella misura pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dell'art. 9 - comma 2/bis del D.L. n. 78/2010, in quanto non espressamente abrogata dalla legge di stabilità 2016;

Considerato che per l'applicazione della riduzione del fondo in proporzione alla riduzione del personale in servizio è opportuno applicare il metodo indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 12 prot. n. 24869 del 23 marzo u.s. che testualmente prevede che *“Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale al'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento” e per cui :*

Personale al 1/1/2015	78
Personale al 31/12/2015	77
media	77,5
Personale al 1/1/2016	77
Personale al 31/12/2016	75
media	76
capacità assunzionali 2016	2
capacità assunzionali 2013-2014-2015	5
media dipendenti 2016 corretta con capacità assunzionali	83
variazione del personale	5,5
riduzione proporzionale	107,10%
	0,00%

Rilevato che con deliberazione della Giunta camerale n. 30 del 14/04/2015 è stato approvato il “Piano triennale dei fabbisogni di personali 2015 - 2017 - Piano occupazionale 2015” che contempla l'assunzione di n. 5 unità di personale, di cui n. 1 unità appartenente alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, posizione di accesso B1 e n. 4 unità appartenenti alle categorie disabili ex lege 68/99, posizione di accesso C1;

Dato atto che nel corrente anno sono intervenute n. 2 cessazioni dal servizio ditalchè le relative capacità assunzionali, per il 2016, vanno determinato entro il tetto numerico dei cessati e non delle quote dei risparmi realizzati con le cessazioni;

Viste le dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 2002 - 2005 e n. 1 del CCNL 2008-2009, che pongono a carico del bilancio le differenze stipendiali legate alle progressioni economiche di categoria vigenti alla data di stipulazione del Contratto, da tradursi, in un corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui all'articolo 17 del CCNL dell'1.4.1999;

Rilevato che nella determinazione del fondo sono state applicate le regole dettate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, in particolare dai CCNL 1.4.1999 e 22.1.2004;

Visto che il competente ufficio camerale “Ciclo delle performance” ha elaborato una versione provvisoria del fondo che in virtù dell’art. 15 del CCNL 1/4/1999 è quantificabile in Euro **1.185.329,97**, di cui Euro **655.350,69** per risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ai sensi dell’art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004 ed Euro **529.979,28** per risorse aventi il carattere della eventualità e variabilità ai sensi del 3° comma del citato art. 31;

Preso atto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono, prioritariamente, utilizzate per il finanziamento delle indennità fisse e ricorrenti, e, segnatamente, l’indennità di comparto, la progressione economica nelle categorie di appartenenza, le indennità di posizione e risultato ai titolari di posizioni organizzative ed alte professionalità, le indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 1/4/99) e gli incarichi che comportano specifiche responsabilità (art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL 1/4/99);

Ritenuto, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative su richiamate, di poter procedere alla determinazione delle risorse stabili di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004 in attesa di procedere, successivamente, alla determinazione delle risorse variabili certe di cui all’art. 31, comma 3, del ccnl del 22/01/2004;

Considerato che occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2016 per impegnare conseguentemente le somme necessarie per la liquidazione mensile delle competenze del salario accessorio;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del procedimento, dott.ssa Giovanna D’Auria, Capo ufficio “Gestione organizzazione e sviluppo delle risorse umane, nonché del Capo servizio AA.GG. e del Personale, dott.ssa Emilia De Luca, dopo aver riscontrato il concorso di tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti per l’adozione dell’atto, hanno dichiarato che nulla osta alla formalizzazione delle decisioni consequenziali;

Visto il parere espresso dal Responsabile della Struttura Intermedia di coordinamento “Bilancio Finanze e Risorse”, dr. Massimo Fucci, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dal Dirigente dell’AREA I, dr. Antonio Luciani, in ordine alla legittimità dell’istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali e alla regolarità contabile;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di quantificare, provvisoriamente, ai sensi dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2016, in complessivi Euro **1.185.329,97**, comprensivi delle quote delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in applicazione dell’articolo 43 legge 449/1997 e dell’articolo 15, comma 1, lett. K del CCNL dell’1.4.1999, come da prospetto predisposto

dall'Ufficio Ciclo delle Performance che, allegato alla presente determinazione. ne forma parte integrante;

di dare atto che nella costituzione del predetto fondo si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 236 della legge n. 208/2015;

di dare atto, altresì, che le risorse variabili di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL del 1.4.1999, saranno effettivamente utilizzabili a seguito della certificazione rilasciata dall'Organo indipendente di valutazione;

di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi del CCDI con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, del d. lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del d. lgs. n. 150/2009;

di dare atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa, per la parte eccedente le somme già vincolate per la liquidazione dell'indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del ccnl del 22/01/2004 e delle progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) del ccnl dell'1/04/1999;

di riservarsi l'adozione di un ulteriore e successivo provvedimento per la determinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività allorquando saranno disponibili i valori a consuntivo per il corrente esercizio.

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e smi, è esecutivo e sarà pubblicato nell'Albo camerale online, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/6/09, n.69.

Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo
(Dott.ssa Giovanna D'Auria)

Il Segretario Generale
(Dott. Raffaele De Sio)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

-----Non scrivere al di sotto di questa riga: spazio dedicato alla Ragioneria-----

SCHEDA DATI BUDGET